

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4137 del 26/10/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ONDULATI SANTERNO Spa per lo stabilimento sito in comune di Casalfiumanese, via della Pila n° 4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4244 del 25/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ON-DULATI SANTERNO Spa per lo stabilimento sito in comune di Casalfiumanese, via della Pila n° 4**

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società ONDULATI SANTERNO Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Casalfiumanese, via della Pila n° 4 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. I livelli di rumorosità generati dagli impianti produttivi della ONDULATI SANTERNO Spa dovranno rispettare i limiti fissati dalla vigente normativa in materia, con particolare riguardo al rispetto dei limiti assoluti e differenziali nei confronti delle abitazioni poste nei pressi dell'impianto.
4. E' fatto divieto di scaricare le acque ricadenti all'interno delle vasche di contenimento poste a servizio dei serbatoi delle biomasse in quanto trattasi di rifiuti liquidi e come tali dovranno essere smaltiti e registrati su apposito registro di carico scarico rifiuti.
5. Gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, se presenti, dovranno prevedere sistemi di pretrattamento adeguatamente dimensionati secondo quanto indicato nella DGR 1053/2003 tab. A; fosse Imhoff, pozzetti degrassatori e sistema di trattamento secondario), in

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

riferimento al numero degli abitanti equivalenti da servire. Dovranno essere eseguite periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei pozzetti degrassatori, fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, del sistema di trattamento secondario, con periodicità almeno annuale; i fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Non dovranno essere effettuati scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine. Le acque meteoriche non dovranno inserirsi nel percorso fognario delle acque nere, né all'interno dei sistemi depurativi; dovranno essere convogliate al corpo idrico superficiale separatamente dalle acque reflue domestiche. Dovrà essere presentata una nuova planimetria in scala 1:200 dell'intera rete fognaria (acque meteoriche di dilavamento piazzali, acque meteoriche provenienti dai pluviali, acque reflue domestiche) completa di sistemi di pretrattamento e trattamento secondario, con indicazione dell'intera linea delle acque meteoriche provenienti dai pluviali separata dalla rete delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento piazzali, con timbro e firma del tecnico incaricato.

6. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>;
7. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>
8. Obbliga la società ONDULATI SANTERNO Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>6</sup>
9. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
10. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

La società ONDULATI SANTERNO Spa, c.f e p. iva 04169380377, avente sede legale in comune di Bologna, Galleria Cavour n° 4 e stabilimento in comune di Casalfiumanese, via della Pila n° 4, ha presentato in data 21/06/2016<sup>7</sup> al Suap del Nuovo Circondario Imolese una procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art 6 del DLgs 28/2011 per un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzarsi nel sito produttivo che svolge attività di fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone.

La documentazione allegata alla PAS contiene una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera attualmente vigente<sup>8</sup> per l'impianto produttivo e la valutazione previsionale di impatto acustico redatta nel settembre 2014 da tecnico competente in acustica ambientale.

In data 20 settembre 2016 si è svolta presso il Nuovo Circondario Imolese la prima seduta di Conferenza dei servizi il cui verbale è stato trasmesso in data 03/10/2016<sup>9</sup>.

A seguito dell'invio da parte dell'Azienda proponente della documentazione integrativa richiesta in conferenza dei servizi, in data 17/10/2016 si è svolta la seconda e conclusiva seduta ed è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE<sup>10</sup> in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Sulla base di tale parere reso dal Servizio Territoriale di ARPAE, pur se la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale non individua la matrice ambientale dello scarico di reflui idrici domestici tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto produttivo da ricomprendere in Autorizzazione Unica Ambientale, sulla base della documentazione tecnica allegata e dell'elaborato "Tav.B - Layout impianto fognatura-rifiuti\_Rev01a" sono individuate le prescrizioni riportate al punto 5 del presente atto di AUA.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE dalla ditta richiedente, ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02).

Si adotta l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente nel settembre 2014 prescrivendo il rispetto dei limiti acustici di legge come riportato al punto 3 al presente atto.

---

<sup>7</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2016/13753 del 22/07/2016 **pratica Sinadoc n° 25097 del 2016**

<sup>8</sup> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 99291 del 09/06/2011

<sup>9</sup> Agli atti di ARPAE con PGB0/2016/18603 del 06/10/2016.

<sup>10</sup> Parere di ARPAE ST agli atti del Nuovo Circondario Imolese con Prot 9755 del 21/10/2016

Il Responsabile  
U. Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**ONDULATI SANTERNO Spa - comune di Casalfiumanese - via della Pila n° 4**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone svolta dalla società ONDULATI SANTERNO Spa nello stabilimento ubicato in comune di Casalfiumanese, via della Pila n° 4, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ONDULATI SANTERNO Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE

Portata massima .....	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I valori di concentrazione massima di ossidi di zolfo e materiale particellare si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.  
I valori di concentrazione massima di ossidi di zolfo e materiale particolato si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

---

EMISSIONE E3  
PROVENIENZA: ESTRATTORI ELICOIDALI CENTRALE TERMICA  
EMISSIONI E4 – E5 - E7  
PROVENIENZA: DEPRESSORE  
EMISSIONE E6  
PROVENIENZA: ESTRATTORI ELICOIDALI AMBIENTE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

EMISSIONE E8  
PROVENIENZA: SILO AMIDO

Portata massima .....	250 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	16 m
Durata massima .....	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e firmate dal gestore stesso le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

---

EMISSIONE E9  
PROVENIENZA: RIFILO CARTONE

Portata massima .....	23500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

---

EMISSIONE E10  
PROVENIENZA: APPLICAZIONE ED ESSICAZIONE INCHIOSTRO

Portata massima .....	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

---

**EMISSIONE E11****PROVENIENZA: LOCALE STAMPATRICE**

Portata massima .....	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

---

**EMISSIONE E12****PROVENIENZA: APPLICAZIONE SCIVOLANTE**

Portata massima .....	6100 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
--	----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone a umido di tipo inerziale

---

**EMISSIONE E13****PROVENIENZA: COGENERATORE**

Portata massima .....	5600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	40 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15 %.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al

momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259 :2008 Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente a quanto indicato nella norma UNI EN 15259 :2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E13 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31.10.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.10.2017 le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma

UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società ONDULATI SANTERNO Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E13, annuale per i punti di emissione E9, E10, E11, E12 ed annuale per il solo inquinante ossidi di azoto per i punti di emissione E1 ed E2.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ONDULATI SANTERNO Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**